



COMUNE DI GENOVA

CH 7 - Not. 11/2021
4/11/2021

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 — DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Valorizzazione e cura dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova Piazza Gaggero, 2 -Genova Voltri, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.69 del 03/11/2021 che ha approvato il Patto di Collaborazione Ordinario per la Valorizzazione e cura dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna.

TRA

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VII – PONENTE

Con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dall'Ingegnere Roberto Innocentini, nella sua qualità di Direttore del Municipio 7 Ponente in virtù del decreto sindacale numero n.2021-75 del 30/04/2021; ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio 7 Ponente";

E

SIG. GIANCARLO BRUZZONE

SIG. BRZCOR41H03E000A, residente in Genova, in qualità di cittadino di seguito denominato "Proponente".

PREMESSO

che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessita;



COMUNE DI GENOVA

che il Comune di Genova ha individuato, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente Patto di Collaborazione, l'Ingegnere Roberto Innocentini, in qualità di Direttore del Municipio VII Ponente, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2021-75 del 30/04/2021 che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

che nella seduta di Giunta Municipale del 14/10/2021 con l'argomento n.360, è stato approvato il Patto di Collaborazione Ordinario;

CONSIDERATO CHE

è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione, la rigenerazione di aree verdi spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o costituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia e cura di spazi urbani e verdi pubblici, volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento e di risistemazione;

il proponente ha collaborato in convenzione di volontariato con il Municipio VII Ponente per la cura e la manutenzione dei Giardini Luciana Canepa dall'anno 2005 ad oggi, al fine di garantirne il miglior livello di decoro, e detta collaborazione è scaduta in data 16/04/2021;

in data 27/10/2021 è stato eseguito un preliminare sopralluogo con il Proponente e il delegato dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente allo scopo di concordare le attività idonee da attuare tramite un Patto di Collaborazione Ordinario;

è pervenuta una proposta per un Patto di Collaborazione Ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 353632 del 07/10/2021, per interventi di manutenzione, pulizia e cura dei Giardini Luciano Canepa, comprensiva di interventi sul verde e sui manufatti di arredo;

il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato telefonicamente una proposta di Patto al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente il 02/11/2021;

Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall'ufficio tecnico del Municipio VII - Ponente, prot. n. 391540 del 02/11/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7 del regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: **Valorizzazione e cura dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna.**

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio. L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

A tal scopo le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

- apertura/chiusura del cancello di accesso all'area;
- pulizia dei percorsi pedonali e dei prati, con raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento presso gli appositi punti di raccolta ;
- piccoli interventi di manutenzione del verde, con esclusione in ogni caso delle alberature;
- reintegrazione delle essenze arbustive e messa a dimora di nuove piante in autoproduzione;
- irrigazione manuale secondo necessità;
- piccoli interventi di manutenzione degli arredi presenti nell'area;
- ispezione visiva ordinaria delle attrezzature ludiche;

ART. 3- MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:



COMUNE DI GENOVA

il Municipio VII Ponente si impegna a:

valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, di fornire materiali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;

svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

- effettuare l'apertura/chiusura quotidiana dell'area;
- provvedere alla pulizia dell'area verde e delle superfici pavimentate, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti e il conferimento presso gli appositi punti di raccolta;
- effettuare la rasatura dei prati e piccoli interventi di potatura e contenimento delle siepi, con esclusione di interventi sulle alberature, provvedendo alla raccolta del materiale vegetale e allo smaltimento presso appositi punti di raccolta;
- provvedere alla messa a dimora di essenze vegetali in autoproduzione, allo scopo di mantenere la qualità del giardino, nonché ad allestire una zona a "giardino botanico";
- provvedere all'annaffiatura delle piante secondo la necessità delle stesse;
- effettuare l'ispezione visiva ordinaria delle strutture ludiche e delle attrezzature, operando piccoli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere il livello di sicurezza d'uso delle stesse;
- utilizzare proprie attrezzature per lo svolgimento dell'attività di pulizia e di piccola manutenzione;

segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, all'Ufficio Segnalazioni del Municipio VII Ponente;

tel. 0105578842 (municipio7segnalazioni@comune.genova.it);

comunicare i nominativi delle persone impegnate nell'esecuzione degli interventi, la data e le fasce orarie di impiego al Municipio VII Ponente (Responsabile Area Tecnica – Ufficio Volontariato municipio7volontariato@comune.genova.it tel. 0105578880) le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII Ponente.

Il Proponente si impegna inoltre ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DGC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: i Giardini Luciana Canepa sono quotidianamente aperti ai cittadini e resi disponibili su prenotazione per momenti aggregativi promossi da scuole, varie associazioni o da cittadini che ne facciano richiesta. La cura assidua della pulizia e del verde assicura la migliore fruibilità e godibilità di tali spazi, che per la loro piacevolezza si sono aggiudicati il primo premio del "Concorso fra le aree verdi affidate alla cura di cittadini volontari" promosso da Euroflora 2006.



ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente o suo delegato.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il Proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività

Polizza Infortuni per infortuni subiti durante l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni.

Nel caso in cui il proponente superasse gli 80 anni, si effettuerà contestualmente alla firma del presente Patto di Collaborazione, una dichiarazione di liberatoria di responsabilità nei confronti della Civica Amministrazione da parte del Proponente stesso.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio:

l'elenco nominativo delle persone (nome, cognome, data di nascita, numero del documento di identità — Carta di identità / Patente etc., data scadenza del documento di identità);

dati del referente dei volontari, se diverso da quello del richiedente della proposta del patto di collaborazione; prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.



ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte per raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa. (Pubblicazione nell'apposito portale)

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale, all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse disponibili, l'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da Regolamento Beni Comuni art. 10.

ART. 10 — CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di Collaborazione ha validità per anni due dalla firma. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio VII-Ponente si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini, o inadempienze tecnico - operative rilevate, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo. Il Municipio VII Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'obiettivo della collaborazione consiste nel riuscire a fornire interventi di cura assidua e manutenzione del verde, assicurando una migliore fruibilità e godibilità per i residenti e i frequentatori dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna.

ART. 13 BIS — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19

Il sottoscritto volontario firmatario dichiara di essere a conoscenza e si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e quelle che potranno essere successivamente emanate nella durata del patto di collaborazione e di portarle a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.



COMUNE DI GENOVA

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 4/11/2021

Per il Comune di Genova

Dottor Roberto Innocentini



IL DIRETTORE del MUNICIPIO VII PONENTE
Ing. Roberto Innocentini

Roberto Innocentini

Per il Proponente

Giancarlo Bruzzone

Giancarlo Bruzzone

